

Coro Paganella

Piazza S. Andrea, 14 - Terlago
38096 Vallelaghi (TN) - Italia coropaganella@pec.it
www.coropaganella.eu
C.F. 80022200226 – P.IVA 01461000224



Verbale dell'Assemblea plenaria straordinaria dei Soci del Coro Paganella – 25.08.2022

Sede: Terlago, locali ex-Segheria. Ora di inizio: 21:45

L'assemblea plenaria straordinaria dei Soci del Coro Paganella si riunisce alle ore 21:45 in *seconda convocazione* presso i locali del Centro Culturale ex-segheria, Terlago, Trento.

Punti all'ordine del giorno:

- Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea. Verifica numero legale qualificato.
- Modifiche allo statuto sociale di adeguamento alla c.d. Riforma del Terzo settore.

1. Nomina del Presidente dell'assemblea e del Segretario verbalizzatore. Verifica del numero legale.

- Il Presidente dell'Associazione, *Franca Marchesin*, propone di assumere la presidenza dell'assemblea straordinaria finalizzata all'approvazione delle modifiche statutarie; propone inoltre il Vicepresidente *Matteo Paissan* quale segretario verbalizzatore. Le nomine vengono approvate dall'assemblea all'unanimità.
- Il Presidente dell'Associazione, *Franca Marchesin*, propone quali scrutatori i signori *Andrea Cristelli* e *Roberto Mazzonelli*. Le nomine vengono approvate dall'assemblea all'unanimità.
- Il Presidente dell'Associazione, presa lettura dell'elenco presenti (20 su 33 aventi diritto iscritti a libro soci, come da Allegato A), verifica la presenza del numero legale qualificato (metà più uno) per deliberare le modifiche statutarie.
- Il Presidente dell'Assemblea introduce l'argomento all'ordine del giorno; quindi delega al vicepresidente *Matteo Paissan* la lettura e l'esposizione delle modifiche statutarie proposte all'assemblea.

2. Modifiche allo statuto sociale di adeguamento alla c.d. Riforma del Terzo settore.

- Il Vicepresidente dell'Associazione, *Matteo Paissan*, introduce la lettura chiarendo ai presenti come, a seguito della riforma del cd. Terzo Settore, ovvero dell'approvazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche, il legislatore ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia di associazioni no-profit, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Al fine di permettere l'iscrizione dell'Associazione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), risulta quindi necessario adeguare l'attuale strumento statutario secondo le disposizioni normative in vigore.
- A seguito della prima approvazione delle modifiche statutarie, avvenuta in data 21 settembre 2021, e della successiva domanda di ammissione al RUNTS, presentata in data 21 aprile, l'Ufficio Provinciale competente ha presentato una richiesta di integrazione della documentazione depositata, richiedendo fra l'altro ulteriori piccole modifiche dell'ultimo strumento statutario adottato.
- Il Vicepresidente dell'Associazione, *Matteo Paissan*, dà quindi lettura della bozza delle modifiche statutarie predisposte dal Direttivo, Si allega al presente verbale il testo di raffronto fra la versione originale e le modifiche introdotte (Allegato B).
- Terminata la lettura e la discussione, il Presidente dell'Associazione, *Franca Marchesin*, prende la parola proponendo all'assemblea l'approvazione del nuovo statuto così emendato, così come di

Coro Paganella

Piazza S. Andrea, 14 - Terlago
38096 Valledaghi (TN) - Italia coropaganella@pec.it
www.coropaganella.eu
C.F. 80022200226 - P.IVA 01461000224



incaricare il Vicepresidente *Matteo Paissan* di predisporre la versione definitiva del nuovo statuto per poi provvedere alla registrazione. L'assemblea approva all'unanimità per voto palese.

Il Presidente *Franca Marchesin* dichiara quindi chiusa la seduta, alle ore 22:30 circa.

Terlago, 25/08/2021

Il Presidente dell'Assemblea e del Coro Paganella
(Franca Marchesin)

Il Segretario dell'Assemblea
(Matteo Paissan)

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	PAGAMENTO DEL
IPOT.	C/O
VOL. ESENTE	REG.TO 31/08/2022
BOLLO	N° 2230
DIR.	SERIE 3
TOTALE	



IL FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO

CORO PAGANELLA TERLAGO

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita in conformità all'Articolo 36 e seguenti del Codice civile l'associazione non riconosciuta denominata "CORO PAGANELLA", regolata dal D.Lgs. 117/2017 e dalle norme del codice civile in materia di associazioni.

Nei paesi di lingua tedesca il Coro Paganella può presentarsi con la denominazione "Coro Paganella – Trientiner Bergsteigerchor".

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Articolo 2

SEDE E STEMMI

L'Associazione ha sede in Terlagio - Vallelaghi (TN), in Piazza Sant'Andrea, 14. L'eventuale variazione della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifiche allo Statuto.

Lo stemma del Coro è costituito da uno scudo francese antico tripartito, con fasce laterali di colore [azzurro] e banda centrale bianca. Al centro, un quadrilatero con la rappresentazione stilizzata della cima Paganella e del Lago di Terlagio solcato da tre imbarcazioni a vela, nonché il testo "1969 – Coro Paganella – Terlagio - Trento" (Vedi Allegato 1).

Il Coro Paganella può inoltre fregiarsi di uno stemma costituito da una cornice rettangolare, contenente gli stemmi civici del Comune di Terlagio e del Comune di Trento, sovrastati dalla dicitura in caratteri maiuscoli "Coro Paganella".

Articolo 3

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. Essa opera nel territorio del Comune di Vallelaghi e della provincia di Trento; intende inoltre operare a livello nazionale, europeo, internazionale, ovunque si ritenga necessario al perseguimento delle proprie finalità associative.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con le modalità indicate al successivo Articolo 27.

Articolo 3 bis
UTILIZZO DELL'ACRONIMO "APS"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Coro Paganella - APS" oppure "Coro Paganella – Trienter Bergsteigerchor APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Articolo 4
FINALITÀ DI CARATTERE GENERALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, così come individuate dell' Articolo 5, Comma 1, del Codice del Terzo settore:

- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- b. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Articolo 5
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha per scopi:

- a. di promuovere e produrre cultura musicale sul territorio, educare e formare le nuove generazioni alla pratica e alla vita corale, con particolare attenzione alla tradizione del canto popolare alpino.
- b. di provvedere alla formazione musicale dei coristi e di curare la preparazione di repertori articolati e diversificati, nel rispetto delle sensibilità e delle attitudini della compagine canora complessivamente intesa;
- c. di operare alla riscoperta, al recupero e alla conoscenza del patrimonio culturale trentino, mediante l'organizzazione di manifestazioni artistiche culturali, anche in collaborazione con altre associazioni esistenti.
- d. di contribuire alla promozione dell'immagine della Comunità di Terlago - Vallelaghi e della Valle dei Laghi in Italia e all'Estero.

- e. di articolare la propria attività anche in altri contesti culturali ritenuti comunque affini a quelli della musica.

Articolo 6 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per perseguire con successo i suoi fini, l'Associazione promuove diverse attività, fra cui:

- a. concerti, manifestazioni, rassegne, convegni e incontri corali e musicali;
- b. corsi di formazione corale per giovani e meno giovani;
- f. ricerca e valorizzazione di compositori con particolare attenzione a quelli del proprio territorio;
- g. registrazione di album discografici;
- h. pubblicazione di testi di argomento corale-musicale;
- i. collaborazioni con istituzioni ed enti, pubblici e privati, che abbiano come scopo la formazione musicale e la diffusione della cultura musicale.

L'Associazione può svolgere, ex Articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per le finalità di cui al presente articolo l'Assemblea dei Soci può deliberare di aderire a federazioni di categoria e raggruppamenti di associazioni.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di offrire il patrocinio ad iniziative proposte da altri cori o associazioni.

Articolo 7 SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione comporta espressamente:

- a. l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi componenti l'Associazione;
- b. il rispetto della disciplina che informa la linea direttiva dell'Associazione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve

essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Possono aderire all'Associazione anche soggetti minorenni; tuttavia, fino al raggiungimento della maggiore età, il loro diritto di elettorato attivo nell'ambito dell'Assemblea è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono comunque computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le prestazioni dei Soci sono a carattere volontario e gratuito e non danno perciò diritto ad alcun compenso.

I Soci si distinguono in tre ordini:

- a. SOCI EFFETTIVI. Sono Soci Effettivi i coristi e coloro che prestano con continuità la loro opera per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- b. SOCI SOSTENITORI. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che pur non frequentando assiduamente l'Associazione, contribuiscono alla sua crescita culturale con apporto economico o fattiva collaborazione.
- c. SOCI ONORARI. Sono Soci onorari coloro che abbiano contribuito per l'intensità, la continuità e la durata nel tempo del loro impegno, a conferire particolare lustro all'Associazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il Consiglio Direttivo può promuovere forme di partecipazione e fidelizzazione degli appassionati e dei soggetti a vario titolo vicini all'attività dell'Associazione attraverso l'emissione, gratuita o a pagamento, delle tessere di "Amico del Coro". La sottoscrizione della tessera di "Amico del Coro", di durata annuale, non comporta alcun diritto prerogativa nell'ambito della vita associativa.

Il Socio che receda dall'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota d'iscrizione o delle eventuali quote associative, né ha diritti sul patrimonio o sui beni dell'Associazione. Le quote sono intrasmissibili.

Articolo 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, oppure attraverso consultazione dei documenti in formato elettronico per via remota su cloud riconducibile all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci coristi riceveranno in comodato le uniformi con l'emblema del Coro per essere indossate nelle manifestazioni ufficiali. Dette uniformi rimarranno di proprietà dell'Associazione e, fatta salva la normale usura, dovranno essere conservate con cura da ogni comodatario e restituite in buono stato al momento della decadenza dall'Associazione.

Ogni allievo corista trascorrerà un periodo di istruzione proporzionato alle sue naturali attitudini canore, al termine del quale, su insindacabile giudizio da parte del Maestro, sarà abilitato all'esibizione concertistica in pubblico. La non abilitazione all'attività concertistica non comporta la decadenza da Socio dell'Associazione.

Articolo 9 DECADENZA DEI SOCI

I Soci decadono dall'Associazione per:

- a. decesso o, nel caso di persone giuridiche, estinzione.
- d. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- e. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Articolo 7 del presente Statuto.
- f. Espulsione:
 - quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - quando mettano in atto persistenti comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni degli organi sociali e le decisioni operative assunte dagli organi collegiali;

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probi Viri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito di fronte al Collegio il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il Socio dimesso o espulso perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare pretese sul patrimonio dall'Associazione.

Articolo 10

DISPOSIZIONI RIGUARDO IL VOLONTARIATO E LE PERSONE RETRIBUITE

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 11 ORGANI SOCIALI

Sono organi istituzionali dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente;
- c. L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo);
- d. il Presidente Onorario;
- e. il Collegio dei Probiviri;

Sono organi operativi dell'Associazione:

- a. il Direttore del Coro (Maestro);
- b. il Segretario;
- c. il Tesoriere-Cassiere;
- d. i Consulenti Artistici.
- e. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del Codice del Terzo;
- f. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è formata dagli iscritti all'Associazione in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e ne costituisce l'organo sovrano.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 28 febbraio.

L'Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata:

- a. su disposizione del Presidente quando questi lo ritenga opportuno;
- b. su determinazione del Consiglio Direttivo in caso di inerzia del Presidente;
- c. su richiesta scritta motivata di almeno un terzo più uno dei Soci in regola col pagamento della quota associativa. In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

- d. in forma del tutto autonoma, mediante convocazione sottoscritta da almeno due terzi dei Soci più uno, in caso di inerzia del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso scritto contenente data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso di convocazione è affisso presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima adunanza. L'avviso può altresì essere pubblicizzato in tutte le forme ritenute opportune.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni si svolgono normalmente con voto palese. L'elezione delle cariche sociali e la trattazione di argomenti particolarmente delicati, qualora richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti, avvengono a scrutinio segreto sotto la supervisione di due scrutatori nominati dall'Assemblea.

L'elezione del Presidente, nel caso si sia proposto un unico candidato a ricoprire l'incarico, l'approvazione della nomina del Presidente Onorario e del Direttore del Coro, possono avvenire per acclamazione.

Di norma l'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario. In sua assenza è presieduta da un Socio indicato dall'Assemblea stessa. Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene il verbale dell'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti, svolge i seguenti compiti:

- a. elegge il Presidente;
- b. elegge il Consiglio Direttivo;
- c. nomina il Maestro;
- d. nomina il Presidente Onorario;
- e. nomina il Collegio dei Proviviri;
- f. incarica i Consulenti Artistici;
- g. elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- h. elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 31 del Codice del Terzo settore;

- i. approva l'importo della quota di iscrizione e delle eventuali quote associative annuali;
- j. discute e approva il rendiconto economico-finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- k. discute e approva le relazioni del Presidente e del Maestro sull'attività svolta e su quella in preparazione;
- l. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m. delibera circa l'erogazione di rimborsi spese;
- n. delibera sulla revoca dell'incarico al Presidente e/o sullo scioglimento anticipato degli organi sfiduciati in presenza di mozioni di sfiducia;
- o. delibera sui ricorsi;
- p. approva il Regolamento dei Coristi;
- q. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, svolge i seguenti compiti:

- a. delibera con maggioranza assoluta sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. delibera con maggioranza assoluta in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e destina il patrimonio secondo quanto disposto al successivo articolo 27.

Articolo 13

IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente, individuato all'interno o della compagine sociale, è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica per tre anni e può essere rieletto senza limiti. In corso di mandato decade automaticamente nei casi previsti al precedente Articolo 8. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio e la firma sociale.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i componenti dello stesso un Vice-Presidente vicario che decade contestualmente al Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento in ogni sua funzione.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b. convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c. cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
- d. firma la corrispondenza e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- e. firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- f. nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo riferirne per la ratifica alla prima riunione del medesimo;
- g. quando necessario, il Presidente può altresì delegare la trattativa in autonomia e la gestione di determinate attività al Presidente Onorario o ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Articolo 14, Comma 2 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Si compone di sei membri eletti dall'Assemblea fra i Soci, oltre al Presidente, al Presidente Onorario e al Maestro che ne fanno parte di diritto (quest'ultimo senza diritto di voto). Dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti. 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (recapitato anche in forma elettronica), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Ove sia ritenuto proficuo per il raggiungimento dei fini sociali, il Consiglio Direttivo può assegnare incarichi speciali e limitati nel tempo a soggetti esterni al Consiglio stesso e farli partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere individuato tra i presenti, delibera per votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere eletto che non interviene alle sedute del Consiglio Direttivo per cinque volte consecutive senza motivata giustificazione, decade dalla funzione;

In caso di decadenza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti che dura in carica per il tempo mancante alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione oppure, in formato elettronico, su un cloud accessibile da remoto a tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- a. alla prima riunione di ogni mandato, nomina al suo interno il Vice-Presidente vicario, il Cassiere-Tesoriere e il Segretario.
- b. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- c. individua il Maestro del Coro, proponendone la nomina all'Assemblea, fra persone in possesso di comprovate competenze artistiche e professionali di ambito musicale;
- d. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione;
- e. discute annualmente il rendiconto economico-finanziario, i bilanci consuntivi e di previsione redatti dal Tesoriere e li sottopone all'Assemblea;
- f. programma e sviluppa iniziative culturali e progetti di collaborazione tenendo anche conto degli indirizzi espressi dal Maestro;
- g. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- h. propone annualmente all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota di iscrizione e delle eventuali quote associative e determina l'erogazione di rimborsi spese e compensi;
- i. elabora e propone all'Assemblea dei Soci il Regolamento dei Coristi;
- j. delibera in merito all'emissione delle tessere di "Amico del Coro";
- k. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- l. esercita i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dei Soci;
- m. Dispone l'ammissione di nuovi Soci, l'espulsione di quelli contemplati al precedente Articolo 8 e cura la redazione e l'aggiornamento del libro dei soci.
- n. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p. adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- q. cura l'istruttoria dei ricorsi.

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al Comma 2 del presente articolo;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è una persona fisica che ha rivestito un ruolo primario nella crescita e nel progresso culturale dell'Associazione, per questo riconosciuto come portatore di particolari meriti sociali e organizzativi.

Il Presidente Onorario è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, ovvero del Consiglio Direttivo, ovvero di un terzo più uno dei soci in regola col pagamento della quota associativa ed è insignito del titolo con atto formale scritto del Presidente pro tempore. Dura in carica *ad libitum* e decade unicamente nei casi previsti al precedente Articolo 8.

Entra a far parte con diritto di voto del Consiglio Direttivo col quale collabora nella gestione complessiva dell'Associazione, se in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Presidente Onorario può essere delegato a trattare e gestire in autonomia determinate attività dal Presidente *pro tempore*, al quale resta comunque riservata la firma di negozi giuridici che impegnano ufficialmente l'Associazione nei confronti di terzi. Della delega viene data notizia al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

La delega può essere ritirata seguendo la stessa procedura con cui è stata assegnata. La delega decade contestualmente alla cessazione del mandato del Presidente che l'ha concessa, ma può essere reiterata dal successivo Presidente.

Articolo 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri -un Presidente e due componenti effettivi- scelti tra persone interne all'Associazione, dotate di riconosciute qualità morali ed in possesso di requisiti di indipendenza, terzietà, imparzialità.

Il Presidente e i due componenti del Collegio vengono eletti con votazioni distinte dall'Assemblea dei Soci contestualmente al Consiglio Direttivo ed il loro incarico è rinnovabile senza limiti. La nomina a Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi dell'associazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Decide, su richiesta scritta del Presidente dell'Associazione, ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero della metà più uno dei Soci in regola col pagamento della quota associativa, circa eventuali contrasti di carattere programmatico e gestionale insorti tra i diversi organi dell'Associazione che non si siano potuti definire bonariamente e su controversie tra singoli Soci e l'Associazione. In tal caso il Presidente del Collegio fissa il calendario delle audizioni alle quali gli interessati non si possono sottrarre.

Entro trenta giorni dall'ultima escussione il Collegio dei Probiviri assume la decisione di merito. Il lodo è comunicato alle parti interessate e non è sindacabile se non dall'Assemblea dei Soci.

Ricopre la funzione di organo di appello nei casi di rigetto di domanda di ammissione a socio o di provvedimento di espulsione disposto dal Consiglio Direttivo.

Nel caso le controversie sottoposte all'attenzione del Collegio vedano coinvolto uno o più membri dello stesso, i Probiviri coinvolti verranno temporaneamente sostituiti da altri soci nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17
IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti alla prima riunione del mandato. Dura in carica tre anni e può essere rinominato senza limiti.

Svolge le mansioni inerenti l'incarico ed in particolare:

- a. redige i verbali delle riunioni e li fa sottoscrivere ai Consiglieri;
- b. estraе copia delle deliberazioni;
- c. predispone gli ordini del giorno;
- d. cura il disbrigo della corrispondenza;
- e. tiene aggiornati i registri dei Soci;
- f. tiene in ordine l'archivio dell'Associazione;
- g. cura la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 18
IL TESORIERE-CASSIERE

Il Tesoriere-Cassiere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti nella prima riunione del mandato. Dura in carica tre anni può essere rinominato senza limiti.

Svolge le mansioni inerenti l'incarico ed in particolare:

- a. cura la contabilità dell'Associazione riportandola sui registri;
- b. redige il rendiconto economico-finanziario, i bilanci consuntivi e di previsione, sottoponendoli poi al parere del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c. dà corso ai pagamenti deliberati se a ciò è delegato;
- d. deposita e ritira presso istituti di credito quanto occorre per le normali esigenze di cassa;
- e. dà giustificazione di tutte le spese sostenute.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi affidatigli dall'Associazione e li gestisce secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19
IL DIRETTORE DEL CORO (MAESTRO)

Il Direttore del Coro (Maestro) è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, ovvero del Consiglio Direttivo, ovvero di un terzo più uno dei Soci in regola col pagamento della quota associativa ed insignito della carica con atto formale scritto del Presidente *pro tempore*.

È individuato all'interno o all'esterno della compagine sociale fra persone in possesso di titoli professionali idonei e comprovate attitudini didattiche e musicali.

Il Maestro, col Vice Maestro - se presente, partecipano al Consiglio Direttivo (senza diritto di voto) e all'Assemblea dei Soci (con diritto di voto solo se facenti parte della compagine associativa). Col Consiglio è chiamato a interloquire sul piano tecnico-musicale e collaborare nell'ottica di una proficua conduzione dell'Associazione.

Dura in carica *ad libitum*.

Il Maestro è il responsabile della direzione artistica e musicale del Coro. In accordo con il Consiglio Direttivo, il Maestro determina lo stile canoro e più in generale il percorso artistico del Coro, cura la didattica e la formazione musicale dei coristi, sceglie il repertorio, decide in merito all'ammissione a corista degli allievi, all'organico da presentare nelle esibizioni in pubblico e alla suddivisione dello stesso in sezioni.

Stila annualmente il consuntivo dell'attività artistica e/o didattica svolta e propone la programmazione di quella futura esponendola all'Assemblea dei Soci nel corso della prima seduta ordinaria annuale.

Previo assenso del Consiglio Direttivo può conferire ad un corista di fiducia, titolato ed esperto, l'incarico di Vice-Maestro per coadiuvarlo nella formazione dei coristi e sostituirlo in caso di assenza.

Il Maestro, nell'espletamento delle proprie funzioni, può essere affiancato da un Comitato Tecnico formato da tre soggetti in possesso di comprovate competenze di ambito musicale, scelti in accordo con il Consiglio Direttivo anche fra i non associati.

Articolo 20

I CONSULENTI ARTISTICI

I consulenti artistici sono figure tecnico-specialistiche esperte in campo culturale con le quali l'Associazione attiva rapporti a termine di collaborazione scientifica. Modalità, forma e durata delle consulenze sono definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Dei propri interventi l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'Articolo 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'Articolo 31, Comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22

L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Dei propri interventi l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 23

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 24

I LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, pure custodite in formato digitale su di un cloud accessibile da remoto agli associati:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 25 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, ovvero l'insieme delle risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività statutarie, è costituito:

- a. dai beni mobili di proprietà posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente;
- b. da eventuali accantonamenti finanziari;
- c. dalle quote associative;
- d. da contributi ricevuti da parte di enti pubblici o privati, da istituti di credito e da altre associazioni;
- e. da donazioni, lasciti e sponsorizzazioni.;
- f. rendite patrimoniali;
- g. attività di raccolta fondi;
- h. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere-Cassiere provvede a compilare il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e a redigere il bilancio di previsione per l'anno successivo, sottoponendoli poi al Consiglio Direttivo. I citati documenti contabili saranno soggetti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, possibilmente entro il mese di febbraio dell'anno entrante.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

È vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, Comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 28

REGOLAMENTO DEI CORISTI

Il Regolamento dei Coristi, proposto e revisionato periodicamente dal Consiglio Direttivo, disciplina i seguenti argomenti:

- a. periodicità e modalità delle prove;
- b. uso della divisa e dei distintivi;
- c. frequentazione ed utilizzo della sede;
- d. comportamenti da assumere nelle trasferte e nelle manifestazioni;
- e. modalità di partecipazione di familiari e amici alle trasferte.
- f. Quanto altro necessario per raggiungere una coralità d'eccellenza e la necessaria dignità nelle manifestazioni.

Il Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Soci e sottoscritto per accettazione da ogni socio effettivo.

Articolo 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci di data 25 agosto 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Maria", with a stylized flourish at the end.

ALLEGATO 1

Stemma del Coro
(Articolo 2 Statuto Sociale)

